



CITTÀ DI BACOLI

Provincia di Napoli

Comando Polizia Municipale

Via G. de Rosa, 137 ☎ 081/5234057 – fax 081/5234040

✉ pmbacoli@libero.it

**Ordinanza n. 83
del 14 MAG. 2009**

Prot. 13.898 del 14/05/2009

IL SINDACO

Visto il Regolamento di Polizia Veterinaria approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320;

Visto l'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;

Visto l'art. 10 della Convenzione Europea per la protezione degli animali da compagnia, approvata a Strasburgo il 13 novembre 1987, firmata anche dall'Italia;

Vista la legge 14 agosto 1991, n. 281, legge quadro in materia di animali d'affezione e prevenzione del randagismo, in particolare l'art. 1 che stabilisce che lo Stato promuove e disciplina la tutela degli animali d'affezione, condanna gli atti di crudeltà contro di essi e favorisce la corretta convivenza tra uomo ed animale;

Vista la circolare del Ministero della Sanità del 14 maggio 2001, n. 5;

Considerato che l'uso di collari elettrici o altri congegni atti a determinare scosse o impulsi elettrici sui cani procura paura e sofferenza e può provocare reazioni di aggressività da parte degli animali stessi, l'impiego di tali strumenti si configura come maltrattamento e chiunque li utilizzi e' perseguibile ai sensi della legge 20 luglio 2004, n. 189;

Vista la Legge Regionale n° 16 del 24/11/01, relativa alle norme per la protezione degli animali ed alla istituzione dell'anagrafe canina;

Visti gli episodi di aggressione alle persone da parte di cani;

Vista l'Ordinanza del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali del 03 marzo 2009 come pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 68 del 23 marzo 2008;

Visto il D. Lgs. N. 267/2000 (Testo Unico degli Enti Locali);

ORDINA

Ai proprietari, ai detentori o comunque possessori a qualunque titolo di cani, di osservare quanto prescritto nella presente ordinanza.

Art. 1.

Sono vietati l'addestramento inteso ad esaltare l'aggressività dei cani e l'addestramento inteso ad esaltare il rischio di maggiore aggressività di cani appartenenti a incroci o razze di cui all'elenco allegato;

Art. 2.

1. I proprietari e i detentori di cani, analogamente a quanto previsto dall'art. 83, primo comma, lettere c) e d) del Regolamento di Polizia Veterinaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, hanno l'obbligo di:

a) applicare la museruola o il guinzaglio ai cani quando si trovano nelle vie o in altro luogo aperto al pubblico;

b) applicare la museruola e il guinzaglio ai cani condotti nei locali pubblici e sui pubblici mezzi di trasporto.

2. I proprietari e i detentori di cani di grossa taglia devono applicare sia il guinzaglio sia la museruola ai cani sia quando si trovano nelle vie o in altro luogo aperto al pubblico sia quando si trovano nei locali pubblici o sui pubblici mezzi di trasporto.

3. Gli obblighi di cui al comma 1 del presente articolo non si applicano ai cani per non vedenti o non udenti, addestrati come cani guida.

Art. 3.

1. Chiunque posseda o detenga cani di cui all'art. 1, comma 1 lettera b) dell'allegato all'ordinanza del Ministro della Salute del 12.12.2006, ha l'obbligo di vigilare con particolare attenzione sulla detenzione degli stessi al fine di evitare ogni possibile aggressione a persone e deve stipulare una polizza di assicurazione di responsabilità civile per danni contro terzi causati dal proprio cane.

Art. 4.

1. L'uso di collari elettrici o altri congegni atti a determinare scosse o impulsi elettrici sui cani procura paura e sofferenza e può provocare reazioni di aggressività da parte degli animali stessi. Pertanto l'impiego di tali strumenti si configura come maltrattamento e chiunque li utilizzi è perseguibile ai sensi della legge 20 luglio 2004, n. 189.

Art. 5.

1. E' vietato a chiunque possieda un animale o lo detenga a qualsiasi titolo mettere in atto comportamenti lesivi e abbandonarlo.

Art. 6.

1. Chi detiene un animale o lo possiede a qualunque titolo deve:

- a) Garantire le opportune condizioni igienico-sanitarie all'interno delle abitazioni e sui terrazzi, balconi, giardini, di proprietà che li ospitano, nonché dei locali condominiali annessi in cui gli animali transitano. Sono fatte salve le disposizioni di cui ai regolamenti condominiali circa la possibilità di detenzione.

Art. 7.

1. E' obbligatorio sottoporre il cane all'applicazione del microprocessore.
2. Entro 30 giorni il proprietario o detentore del cane deve comunicare all'Azienda ASL NA2 l'eventuale cambio di residenza.
3. Entro 10 giorni dall'evento il proprietario o detentore del cane deve segnalare la scomparsa, la morte o eventuali trasferimenti.
4. L'omessa iscrizione all'anagrafe canina è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 154,00 a € 516,00.

Art. 8.

1. I cani a guardia di case, orti, giardini e poderi dovranno essere tenuti in modo che non possano aggredire o recare danno ai passanti.

Art. 9

1. I proprietari detentori di cani devono evitare che i loro cani lascino escrementi sul suolo pubblico.
2. La detenzione della paletta – o mezzo sostitutivo – e del sacchetto di plastica sono obbligatori fin dal momento iniziale dell'accompagnamento degli animali in luogo pubblico.
3. Sono esonerati da tale divieto le persone non vedenti accompagnate dai propri cani guida.

DISPONE

- Che le trasgressioni alla presente ordinanza, ad eccezione degli articoli per i quali è già prevista una specifica sanzione e fatte salve comunque le disposizioni di leggi e del codice penale in materia, sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da **€ 25,00** a **€ 500,00**
- Che quando si ravvisa un maltrattamento si può procedere al sequestro cautelativo dell'animale con il ricovero dello stesso presso apposito canile;
- Che il Comando di Polizia Municipale, gli agenti della forza pubblica, il Servizio Veterinario dell'Azienda ASL NA2, ciascuno per la propria competenza, sono incaricate dell'esecuzione della presente ordinanza e dell'applicazione delle relative sanzioni;
- Che la presente ordinanza entra in vigore dopo 15 (quindici) giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio;

Con l'entrata in vigore della presente ordinanza cessano di avere efficacia le precedenti ordinanze in materia.

A norma dell'Art. 8 della Legge n° 241/90, si rende noto che il responsabile del procedimento è il Servizio Polizia Municipale.

Avverso la presente ordinanza chiunque ne abbia interesse può proporre ricorso entro sessanta giorni dalla pubblicazione al TAR della Campania o entro 120 giorni ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Inviata a:

Atti

Albo Pretorio

Comando Polizia Municipale

Azienda ASL NA2 – Servizio Veterinario

Comando Stazione Carabinieri

IL VICE SINDACO
Prof. Goffredo Sciaudone